

PERMESSI ELETTORALI

REFERENDUM 2020

PER I LAVORATORI IMPEGNATI NELLE SEZIONI ELETTORALI

In occasione del referendum del 20-21 settembre 2020, tutti i lavoratori dipendenti nominati alle funzioni di **presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di gruppo** hanno il **diritto di assentarsi dal lavoro** per il periodo corrispondente alla intera durata delle operazioni di voto.

I giorni di assenza verranno considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

La retribuzione a carico del datore di lavoro rappresenta a tutti gli effetti una voce assoggettabile a **ritenute e a contribuzione.**

Tali somme saranno, per il datore di lavoro stesso, deducibili ai fini della determinazione del reddito complessivo (articolo 62, comma 1, DPR 917/1986).

GIORNATE LAVORATIVE

(es. lunedì, martedì oppure sabato se la settimana lavorativa è articolata su sei giorni)

Devono essere considerate come **lavorative** la giornata di **lunedì** (ed eventualmente il martedì qualora le operazioni di scrutinio si concludessero dopo le ore 24 del lunedì) e la giornata di **sabato** nell'ipotesi di settimana lunga (ma potrebbe essere considerata lavorativa anche la **domenica**, ove si fosse in presenza di particolari attività che prevedano la giornata di riposo in un giorno diverso dalla stessa domenica).

Per tutte queste giornate il lavoratore avrà **diritto all'assenza dal lavoro con riconoscimento del connesso trattamento retributivo.**

La retribuzione spettante per le giornate lavorative è pari al **corrispettivo spettante per l'intera giornata anche se l'attività svolta ai seggi fosse di entità ridotta** e non coincidente con il normale orario di lavoro.

GIORNATE NON LAVORATIVE

(es. sabato, nell'ipotesi di settimana corta)

Sono da ritenersi **non lavorative** le giornate concomitanti con il **sabato** (nell'ipotesi di settimana corta) salvo specifiche casistiche (turnazioni, settimana corta spostata, ecc.). Per detta giornata il lavoratore **potrà optare fra la monetizzazione, oltre a una quota aggiuntiva alla normale retribuzione percepita, e il riconoscimento di una giornata di riposo compensativo**, con modalità di fruizione che tengano conto delle esigenze produttive, tecniche e organizzative aziendali.

GIORNATE FESTIVE (es. domenica)

Questa fattispecie corrisponde alla **domenica**. Per tale giornata è previsto il **riposo compensativo** da utilizzare, di regola, **immediatamente dopo il termine delle operazioni elettorali** in relazione anche alle disposizioni vigenti in materia (art. 36 della Costituzione e art. 2109 del Codice Civile). *Sarebbe prevista anche l'opzione monetizzazione, ma la legge non precisa le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione, né specifica se la retribuzione dei giorni festivi debba o meno comprendere le maggiorazioni per lavoro straordinario festivo.*

!!! I dipendenti **interessati** alle operazioni elettorali dovranno **preventivamente** comunicare all'azienda il loro impegno al seggio, esibendo il certificato di "chiamata al seggio" (o con preventiva informativa nel solo caso di funzione di Segretario, trattandosi di nomina effettuata il sabato mattina). Al rientro in servizio, **produrranno** idoneo giustificativo con l'indicazione delle giornate di presenza al seggio firmato dal Presidente di sezione. Nel caso in cui il lavoratore ricoprisse l'ufficio di Presidente, tale attestazione andrà controfirmata dal Vice Presidente.



CISL